



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, DE POLI, DI BIAGIO, ICHINO,
MERLONI, ROMANO, SUSTA e D’ONGHIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Norme per rendere trasparenti i costi delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende introdurre una misura di trasparenza nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini: una misura molto semplice, ma idonea a produrre una serie di effetti virtuosi in termini di efficienza, economicità e responsabilità. Si tratta, in sostanza, di rendere chiaro e immediatamente leggibile per l'utente il costo effettivo dei servizi e delle prestazioni che amministrazioni e istituzioni pubbliche, aziende sanitarie, enti pubblici e società concessionarie di servizi pubblici erogano a titolo gratuito oppure a fronte di un corrispettivo (tassa, tariffa o contributo) inferiore al costo effettivo della prestazione. Si va dall'istruzione alle prestazioni sanitarie, dallo scuola-bus al servizio idrico, dall'assistenza domiciliare all'asilo nido. In tal modo emerge con immediata evidenza la quota che di quel costo viene coperta dalla fiscalità generale (locale o statale) e che viene quindi a gravare sulla collettività.

Questa semplice misura di trasparenza può attivare una serie di effetti virtuosi.

In primo luogo, essa costringe i soggetti pubblici o privati concessionari ad adottare sistemi di contabilità economica tali da imputare alla singola unità di prodotto i costi diretti di produzione e i costi generali, imponendo quindi la diffusione di sistemi di controllo di gestione che oggi sono solo parzialmente utilizzati da tali soggetti.

In secondo luogo, l'evidenziazione e la pubblicità del costo effettivo di prestazioni o di servizi analoghi prodotti da soggetti diversi consente di operare con estrema facilità un confronto comparativo e un «*benchmarking*» tra amministrazioni, incentivando

la diffusione delle migliori pratiche per la riduzione dei costi e per l'ottimizzazione della qualità.

Nello stesso tempo, tale misura stimola una maggiore consapevolezza da parte degli utenti circa il valore intrinseco dei servizi e delle prestazioni pubbliche e induce, quindi, ad una maggiore responsabilità nel loro utilizzo oltre che ad un maggiore controllo nei confronti delle amministrazioni e degli altri soggetti erogatori.

La misura si colloca nel quadro di quel complesso di metodologie e di procedure che puntano a conseguire una maggiore qualità nel settore pubblico attraverso la valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle singole unità amministrative, la trasparenza e la leggibilità da parte del pubblico dei dati relativi al collegamento tra risultati della valutazione e premialità delle retribuzioni.

Il presente disegno di legge, infatti, prevede che i dirigenti delle singole unità amministrative sono responsabili dell'attuazione dell'obbligo di informazione posto a carico delle stesse amministrazioni pubbliche e che la mancata osservanza di tale obbligo determina il congelamento delle retribuzioni di risultato degli stessi dirigenti.

La riforma delle pubbliche amministrazioni è un processo lento e profondo che può giovare talvolta di meccanismi apparentemente marginali ma sostanzialmente idonei a produrre profondi e percepibili cambiamenti e a migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche, più di quanto non facciano talvolta grandi proclami e demagogiche campagne. Quella che qui si propone è una di queste piccole riforme che possono produrre grandi cambiamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sui costi delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici, nonché di aumentare la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini nell'utilizzo dei beni pubblici, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che erogano servizi e prestazioni al pubblico sono tenute a informare ciascun utente, con le modalità determinate da ciascuna pubblica amministrazione, sul costo effettivo del servizio o della prestazione erogati, direttamente o tramite un soggetto concessionario, anche se tale costo risulta diverso dal prezzo, dalla tariffa o dalla tassa posti a carico dell'utente per la fruizione del medesimo servizio o prestazione.

2. I dirigenti delle singole unità delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono responsabili dell'attuazione dell'obbligo previsto dal medesimo comma 1.

3. L'attuazione dell'obbligo previsto dal comma 1 è condizione necessaria ai fini della erogazione ai dirigenti di cui al comma 2 della retribuzione di risultato.

